



Repubblica italiana
Sezione III civile - Fallimentare

RIC. N. 106/2012 reg

FALL. N. _____

CRON. N. _____

REP. N. _____

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Alida Paluchowski

Presidente

Mirko Buratti

Giudice

Silvia Giani

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 28 febbraio 2012

DA
A SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a B, via M, presso lo studio dell'avv. N, che la rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso

NEI CONFRONTI DI

T.E. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in S, via B, codice fiscale *, elettivamente domiciliata in M, via M, presso lo studio degli avv. ti C, E e S

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato che:

- con ricorso in data 28 febbraio 2012, la società A SRL ha chiesto il fallimento della società T.E. Costruzioni s.r.l.;
- fissata l'udienza prefallimentare del 24 aprile 2012, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla società convenuta;
- la società convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del fallimento, contestando l'esistenza del credito, eccependo la carenza di legittimazione del ricorrente e contestando, altresì, lo stato d'insolvenza;
- sussiste la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in S



- Il ricorrente ha chiesto il fallimento della società allegando di essere creditore della somma di euro 102.000,00 a saldo di fatture per lavori eseguiti in favore della committente debitrice. La qualità di creditore è stata contestata dal resistente
- Al fine di valutare la legittimazione del creditore non è necessaria l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, quale il decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente esecutivo, e neppure l'esistenza di un titolo giudiziale. L'art. 6 LF si limita a prevedere che il fallimento sia dichiarato su ricorso "di uno o più creditori", senza richiedere la necessità della previa esistenza di un titolo giudiziale.
- A fronte della contestazione dell'esistenza di un credito, che non sia già stato giudizialmente accertato, deve essere compiuta una delibazione sommaria ed incidentale da parte del Tribunale sulla qualità di creditore del ricorrente, per valutarne la legittimazione a richiedere il fallimento. Tale delibazione s'impone dopo che, con d.lgs n 5/2006, è stata soppressa l'iniziativa d'ufficio della dichiarazione di fallimento.
- La legittimazione del creditore a promuovere la dichiarazione di fallimento va quindi distinta dall'insolvenza che può, viceversa, essere desunta da altri autonomi elementi.
- Dopo la soppressione dell'iniziativa d'ufficio, l'esistenza di debiti della società convenuta nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente e la loro incidenza sulla manifestazione dello stato d'insolvenza vanno valutati distintamente rispetto al requisito della esistenza del credito del ricorrente: i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato dell'insolvenza, mentre il secondo ai fini della legittimazione del ricorrente. Se un ricorrente non è legittimato, viene a mancare l'iniziativa del creditore e quindi il necessario atto per la dichiarazione di fallimento.
- Nel caso di specie la delibazione, sommaria e incidentale, al fine di stabilire la legittimazione del ricorrente, non porta ad accertare con sufficiente certezza l'esistenza del credito e quindi la sussistenza della legittimazione del ricorrente.
- Il ricorrente ha allegato, a fondamento del credito contestato, esclusivamente alcune fatture (neppure risultanti dagli estratti contabili), senza fornire alcun documento che provi l'adempimento della prestazione allegata. I documenti prodotti dal ricorrente non sono idonei neppure all'emissione di un decreto ingiuntivo per la cui emissione, come noto, in deroga alle regole in materia di prove, sono previste prove scritte di provenienza unilaterale. Dalla corrispondenza intervenuta tra le parti, e prodotta dalla resistente, emerge che la società convenuta ha contestato sin dall'inizio l'emissione delle fatture e



ha intimato la risoluzione del rapporto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Non risulta siano mai stati emessi e sottoscritti i SAL.

- La delibazione sommaria e incidentale della mancanza di prova della qualità di creditore del ricorrente preclude la dichiarazione di fallimento, pur a fronte di manifestazioni dello stato d'insolvenza e nonostante l'accertamento dell'esistenza di numerosi creditori, nessuno dei quali tuttavia abbia la posizione di ricorrente.

Alla luce di tali elementi l'istanza per la declaratoria di fallimento non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

respinge l'istanza di fallimento proposta nei confronti di T. s.r.l in liquidazione, in persona del liquidatore, con sede legale in Monza, via Camuschi n. codice fiscale

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 maggio 2012.

Il Cancelliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott. Silvia Giani

Dott. Alida Paluchowski

CASO.it